



COMUNE DI VALVASONE

Regione Friuli-Venezia Giulia

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18 maggio 2009

INDICE

- Art. 1 Istituzione della Commissione locale per il paesaggio
- Art. 2 Funzioni e competenze
- Art. 3 Criteri di valutazione
- Art. 4 Composizione e nomina
- Art. 5 Durata della commissione
- Art. 6 Validità delle sedute e delle decisioni
- Art. 7 Verbalizzazione
- Art. 8 Sopralluoghi
- Art. 9 Audizioni dei progettisti e dei tecnici esterni
- Art. 10 Compensi
- Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1

Istituzione della Commissione locale per il paesaggio

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, presso il Comune di Valvasone, è istituita la Commissione locale per il Paesaggio così come prevista dall'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004;

Art. 2

Funzioni e competenze

1. La Commissione è un organo collegiale avente funzioni tecnico-scientifiche consultive, che esprime pareri obbligatori e non vincolanti ai fini del rilascio dei provvedimenti in materia di beni paesaggistici, di competenza del Comune;
2. I pareri della commissione per il paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono allegati all'autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono parte integrante e redatti e contenuti in apposita relazione.

Art. 3

Criteri di valutazione

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti;
2. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto agricolo e urbano del Comune di Valvasone;
3. La Commissione esprime parere sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche;
4. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto;
5. La Commissione potrà, se richiesto, esprimere pareri in merito a:
 - a) accertamenti di compatibilità paesaggistica;
 - b) procedure sanzionatorie, comprese perizie di stima per il calcolo delle sanzioni stesse;
 - c) aspetti paesaggistici di piani urbanistici oppure in merito ad elaborati di piani in materia ambientale (VAS);
6. I pareri della Commissione saranno raccolti in un repertorio che costituirà utile riferimento agli orientamenti paesistici già assunti.

Art. 4

Composizione e nomina

1. La Commissione è composta da 3 (tre) professionisti esterni all'amministrazione comunale di Valvasone ed aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. I requisiti richiesti per la nomina sono il possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore, attinenti una delle seguenti materie:
 - tutela paesaggistico – ambientale;
 - storia dell'arte e dell'architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale;
 - restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
 - progettazione edilizia ed architettonica;
 - progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
 - scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale;
 - scienze geologiche.
3. Per la nomina dei componenti si dovrà inoltre tenere in considerazione l'esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle materie sopra indicate, nonché di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, che dovranno essere indicato in apposito curriculum da parte del professionista.
4. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale previa istruttoria effettuata dai competenti uffici comunali per la comparazione dei curricula presentati e la rispondenza ai criteri fissati al comma 2 e 3 del presente articolo.
5. Il Sindaco nomina il Presidente della Commissione ed il vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento, all'interno dei componenti la Commissione stessa..

Art. 5

Durata della Commissione

1. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla data della deliberazione di Giunta comunale di nomina e sono rieleggibili.
2. Il Componente che cessa dall'incarico prima della scadenza del termine di cui al comma 1 viene sostituito con la stessa procedura di nomina ed il sostituto resta in carica fino al compimento del periodo per il quale era stato nominato il Componente sostituito;
3. L'assenza ingiustificata da parte dei membri della Commissione a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla nomina;
4. La decadenza dei membri della Commissione è pronunciata da parte della Giunta comunale su proposta del Presidente;
5. La decadenza del Presidente è pronunciata dal Sindaco su segnalazione di ogni altro membro della Commissione;
6. Contestualmente alla adozione del provvedimento di decadenza si darà luogo, con lo stesso atto, alla nomina del sostituto.

Art. 6

Validità delle sedute e delle decisioni

1. Le sedute della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Valvasone sono valide quando siano presenti almeno due componenti.
2. La Commissione si pronuncia validamente a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. I componenti della Commissione devono astenersi dall'esaminare progetti alla cui elaborazione o esecuzione siano in qualunque modo interessati o siano interessati soggetti legati da parentela o affinità sino al quarto grado o da rapporti stabili di collaborazione professionale, a pena l'invalidità delle decisioni assunte. L'astensione deve essere verbalizzata.
4. Le riunioni della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Valvasone non sono pubbliche.
5. La Commissione verrà convocata presso la sede municipale con preavviso di almeno 3 giorni a mezzo posta, mail, fax.

Art. 7

Verbalizzazione

1. Le funzioni di segreteria amministrativa sono attribuite dal Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo ad un impiegato comunale del Servizio medesimo dell'Ente.
2. Il segretario assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione.
3. I verbali debbono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 8

Sopralluoghi

1. E' data facoltà alla Commissione locale per il paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione dei pareri di competenza.
2. Di tale circostanza si farà menzione nella stesura del parere.

Art. 9

Audizioni dei progettisti e dei tecnici esterni

1. Se ritenuto opportuno, a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del progettista o del tecnico che ha istruito la pratica, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

Art. 10

Compensi

1. Ai componenti della Commissione locale per il paesaggio viene riconosciuto un gettone di presenza pari a quello corrisposto per la partecipazione al Consiglio comunale, lordi giornalieri per seduta.
2. Tale importo potrà essere successivamente aggiornato con delibera della Giunta comunale.
3. La disposizione di cui all'art. 183, comma 3, del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii., che la partecipazione alle sedute della Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, deve intendersi riferita ai commissari componenti che sono stati individuati all'interno dell'organico di pubbliche amministrazioni e che partecipano alle sedute nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

4. Nel caso in cui i componenti siano dei liberi professionisti o pubblici dipendenti che intervengano alle sedute della commissione, non per conto della propria amministrazione di appartenenza ma in qualità di esperti, è possibile l'erogazione dell'indennità.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diventa efficace dalla data di esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.

* * * * *